

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTI EMERGENZIALI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – ID 2805 - EDIZIONE 2

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Visto che la scrivente opera su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie concessionarie di zona le quali effettuano il servizio di manutenzione posizionamento e pulizia dei WC, si richiede se la Cat. 4 Iscrizione A.N.G.A. sia requisito indispensabile per la partecipante o se è sufficiente l'iscrizione di tale categoria da parte della concessionaria, visto che la partecipante è in possesso di iscrizione cat. 8 A.N.G.A.

RISPOSTA:

Ai fini della partecipazione il requisito di iscrizione alla categoria 4 dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali deve essere posseduto in proprio dal concorrente.

2) Domanda

Visto che la scrivente opera su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie concessionarie di zona per l’esecuzione di servizi, si richiede se questo per voi rientra nelle condizioni del subappalto oppure rientra nelle condizioni dell’art. 105 comma 3 in quanto cooperazione con contratto sottoscritto in epoca anteriore alla gara in questione.

RISPOSTA:

Posto che il quesito non è chiaro, si rinvia, per quanto di interesse, alle previsioni di cui al par. 8 del Capitolato d’Oneri nonché all’art. 119 commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. [...] Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: (...) d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”*.

Sono, pertanto, escluse dal subappalto le prestazioni identificate come secondarie, accessorie o sussidiarie rese in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in data antecedente alla pubblicazione del Bando di gara.

3) Domanda

Al punto 16.4 del capitolato d’oneri è riportata per due volte l’espressione **“Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”**, in luogo del “par.” di riferimento, si chiede, pertanto, quale sia il paragrafo di riferimento, trattandosi di un mero errore materiale.

RISPOSTA:

I riferimenti sono rispettivamente al paragrafo 16.3 e al paragrafo 16 del Capitolato d'Oneri.

4) Domanda

Si chiede conferma che in merito alla garanzia provvisoria, il relativo importo a garanzia, in caso di possesso da parte dell'Operatore Economico, sia della certificazione di qualità UNI ISO 9001, rientrante nella serie UNI EN ISO 9000, sia della certificazione UNI EN ISO 14001, possa essere ridotto, dapprima, del 30% e poi del 20%, secondo quanto indicato nel foglio di calcolo di cui all'Allegato 9.

RISPOSTA:

Si conferma. Si precisa che nell'Allegato 9, al foglio di calcolo "Garanzie Contratto Singolo", nella colonna D sono presenti menù a tendina che consentono di selezionare il possesso (S/N) delle varie certificazioni e che la "Riduzione complessiva" è automaticamente evidenziata alla riga 10.

5) Domanda

Al punto 7.4 del capitolato tecnico è prescritto che l'impianto di smaltimento dei reflui sarà indicato dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Referente Locale dell'Amministrazione. Nel caso in cui fosse già in essere, al momento del sorgere dell'emergenza, una regolare convenzione tra un impianto di smaltimento e l'Operatore Economico, l'OE dovrà, in ogni caso, sottostare alle indicazioni dell'Amministrazione? Oppure l'OE, sempre nel pieno rispetto della normativa sui rifiuti e del D.Lgs 152/2006, può autonomamente scegliere l'impianto di smaltimento con cui, si ribadisce, è già in essere una convenzione/contratto?

RISPOSTA:

Ferma restando l'indicazione che sarà fornita dall'Amministrazione, nel caso in cui fosse già in essere, al momento del sorgere dell'emergenza, una regolare convenzione tra un impianto di smaltimento e l'Operatore Economico, quest'ultimo potrà conferire i reflui presso l'impianto convenzionato previa comunicazione all'Amministrazione e autorizzazione di quest'ultima. Si specifica che in questa ipotesi sarà onere dello stesso Operatore Economico l'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie presso l'impianto.

6) Domanda

Al punto 7.4. del capitolato tecnico è riportato quanto segue: "Con riferimento al servizio di smaltimento dei reflui si precisa che:

[...]

I F.I.R., relativi ad ogni singolo viaggio effettuato e corredati del timbro dell'impianto di smaltimento reflui autorizzato, dovranno riferirsi unicamente a lavori espletati per i servizi richiesti nell'ambito dell'Accordo Quadro [...].

In merito si specifica che a seguito dell'emendamento dell'art. 230, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, pertanto non sussiste più alcun obbligo inerente alla univocità dei FIR, potendo addirittura i rifiuti essere raggruppati temporaneamente c/o la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività manutentiva nel rispetto delle normative vigenti.

Si chiede, quindi conferma che i FIR potranno non essere riferiti unicamente a lavori espletati per i servizi richiesti nell'ambito dell'AQ, fermo restando che gli stessi potranno sempre essere richiesti per le verifiche da parte del Responsabile dell'Amministrazione o del Direttore dell'Esecuzione.

RISPOSTA:

Si conferma la necessità di adottare il documento unico di trasporto (già Formulario di identificazione del rifiuto) per ogni automezzo e percorso di raccolta, conformemente a quanto adottato con deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 dell'Albo nazionale gestoria ambientali. Pertanto, il documento di cui sopra dovrà essere sempre predisposto per il trasporto dei rifiuti - anche se non relativi esclusivamente al presente Accordo Quadro - dal luogo dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva sino all'impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.

7) Domanda

In merito alle penali di cui al punto 11 del capitolato tecnico, si chiede se l'importo previsto per la mancata fornitura di materiale igienico – sanitario (carta igienica e carta asciugamani) in possesso di etichetta Ecolabel sia pari ad €. 10.000 (diecimila) per la mancata fornitura (penale 6b) o se tale importo trattasi di un refuso.

RISPOSTA:

Si tratta di un refuso. L'importo della penale prevista al punto 11 del Capitolato Tecnico è pari a 100€.

8) Domanda

Si chiede conferma che sia i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza, sia i costi di manodopera non siano da indicare per ogni singola area geografica, ma siano da indicare in relazione alle prestazioni da eseguire, essendo presente nel format di offerta economica generato dal sistema un singolo slot per l'indicazione di ognuno dei suddetti costi.

RISPOSTA:

Si conferma che i costi relativi alla salute e alla sicurezza nonché alla manodopera devono essere indicati una sola volta tenendo a riferimento un evento emergenziale che comporti l'impegno di 3.000 bagni su una singola area geografica.

9) Domanda

Al paragrafo 3, quarto comma, del Capitolato Tecnico, è precisato che *“..le cd. isole Minori Isola D'Elba, Ustica, Lampedusa, Isole Tremiti, Eolie, etc.) rientrano nel territorio della regione di appartenenza”*.

Considerato che il trasporto per le isole minori dipende soprattutto da organizzazioni esterne al fornitore (navi o aerei) con orari che potrebbero non far rispettare il termine di consegna entro le 24 ore, si chiede di conoscere se, a parte il rimborso per le spese sostenute dal fornitore per il servizio di trasporto via mare verso le cd. isole minori previste dal paragrafo 8, lett. d) del Capitolato Tecnico, sia previsto il supporto tecnico-organizzativo del Dipartimento della Protezione Civile affinché i bagni vengano consegnati nel rispetto dei tempi previsti, oppure possa essere concesso un maggiore arco temporale in base agli orari di partenza di navi e/o aerei.

RISPOSTA:

Fermo restando che il Fornitore dovrà compiere tutto quanto possibile al fine di effettuare la consegna nel termine di 24 ore dall'accettazione dell'Ordine di Servizio - pena l'applicazione della penale di cui alla tabella n. 6 di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico - in caso di ritardo per impossibilità sopravvenuta non imputabile al fornitore (ad esempio, irraggiungibilità del sito), troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1256, comma 2, del Codice Civile con riferimento all'impossibilità temporanea.

10) Domanda

Si chiede di conoscere se l'offerta economica, con i ribassi sulle basi d'asta unitari, deve essere obbligatoriamente formulata su tutte le voci della tabella n. 2, del paragrafo 3, del Capitolato Tecnico.

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, si rappresenta che l'offerta economica può essere formulata per le sole aree geografiche dove si intende partecipare. Nel caso di partecipazione, i ribassi vanno indicati per ciascuna base d'asta unitaria, indicando "0" laddove non si intenda esprimere alcun ribasso. In caso di scelta del concorrente di non partecipare a determinate aree geografiche, la piattaforma non permette l'indicazione di alcun ribasso per le predette aree geografiche.

11) Domanda

Il paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, prevede che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza il Dipartimento della Protezione Civile allerta il/i Fornitore/i.

Sarebbe necessario avere un chiarimento di come avviene la modalità di allerta, specificatamente se telefonica.

RISPOSTA:

Si precisa che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile, nella figura del Direttore dell'Esecuzione, allenterà il Responsabile del Servizio, reperibile h. 24/24, in quanto persona fisica responsabile dell'Accordo Quadro nei confronti dell'Amministrazione e sua interfaccia unica tramite i recapiti indicati all'atto della stipula (cfr. paragrafo 6.1.1. del Capitolato Tecnico, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata).

12) Domanda

Con riferimento al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che non sia prevista l'applicazione di una penale nel caso di rifiuto dell'Ordine di Servizio da parte del Fornitore, inteso come indisponibilità totale del quantitativo richiesto.

RISPOSTA:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 5 e 10 dello Schema di Accordo Quadro, si conferma che non è prevista una penale specifica in caso di rifiuto dell'Ordine di Servizio da parte del Fornitore, inteso come indisponibilità totale del quantitativo richiesto.

13) Domanda

Il paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico prevede che *"il Fornitore deve provvedere nei tempi richiesti nell'Ordine di Servizio al trasporto, con idonei automezzi, ed al posizionamento del quantitativo dei bagni mobili richiesti..."*

Si chiede di sapere se gli automezzi idonei al trasporto debbono essere di proprietà del fornitore oppure il fornitore può avvalersi anche di autotrasportatori esterni.

RISPOSTA:

Conformemente alla forma di partecipazione e ferma restando la necessità per il soggetto che esegue il trasporto di essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'art. 1 Legge 6 giugno 1974, n. 298, si conferma la possibilità di utilizzare automezzi di proprietà di terzi.

14) Domanda

Il paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico, prevede che il fornitore deve "...occuparsi del conferimento dei reflui presso l'impianto di smaltimento che verrà indicato al Responsabile del Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione e/o dal/i Referente Locale dell'Amministrazione."

Si chiede di confermare, pertanto, se sarà l'Amministrazione ad ottenere le Autorizzazioni necessarie presso tutti gli impianti individuati, per i fornitori che effettueranno gli interventi di pulizia e svuotamento dei bagni mobili.

RISPOSTA:

Si conferma che sarà l'Amministrazione ad ottenere le Autorizzazioni necessarie presso gli impianti che saranno individuati/indicati dalla stessa, salvo il caso in cui il Fornitore comunichi di avere in essere un contratto con un impianto di smaltimento. Si veda anche la risposta al quesito n. 5.

15) Domanda

Nel paragrafo 7.4, comma 4, secondo e terzo punto del Capitolato Tecnico, è prevista la tracciatura dei viaggi dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, secondo l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e del DM Ambiente 145/1998.

E' pure previsto che "i F.I.R., relativi ad ogni singolo viaggio effettuato e corredati del timbro dell'impianto di smaltimento reflui autorizzato, dovranno riferirsi unicamente a lavori espletati per i servizi richiesti nell'ambito dell'Accordo Quadro e potranno essere richiesti per le verifiche in qualsiasi momento da parte del Responsabile locale dell'Amministrazione o del Direttore dell'Esecuzione".

Invero, le norme sulla tracciatura dei rifiuti anzi citate, sono state modificate dall'art. 35, lettera e-bis), della Legge 29/07/2021, n. 108, che ha convertito il Decreto Legge 30/05/2021, n. 77. Infatti il comma 5 dell'art. 230 del D. Lgs. 152/2006 è stato interamente così riscritto *"I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298".*

In ottemperanza all'articolo sopracitato il Comitato Nazionale Gestori Ambientali con Delibera n. 14 del 21/12/2021 ha istituito il nuovo Documento Unico per la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva dei bagni mobili, per cui dal 01/07/2022 per la tracciabilità di rifiuti prodotti da bagni mobili il manutentore si classifica come Produttore e compila il Documento Unico come da Delibera del Comitato citata.

Tale normativa non verrà modificata neanche a partire dal 13 febbraio p.v. con l'avvento del RENTRI, salvo adozione di ulteriori disposizioni normative.

Per cui si chiede se per la tracciabilità dei rifiuti prodotti dai bagni mobili locati secondo accordo quadro per eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile il

Fornitore dovrà rispettare la norme di legge sopra citate (Documento Unico) oppure dovrà adeguarsi a quanto previsto nel punto 7.4 del Capitolato Tecnico (F.I.R.), contrariamente a quanto stabilito dalla normativa?

RISPOSTA:

Si conferma che tutte le attività di smaltimento e tracciamento dei reflui dovranno essere svolte secondo la normativa vigente ivi compresa quella relativa al Documento Unico che ha sostituito il F.I.R.. A tal proposito si rinvia alla risposta al quesito n. 6.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(*Dott. Guido Gastaldon*)